



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 giugno 1982 n.348 e ss.mm.ii. “Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale” e, in particolare, l'articolo 25 (*firma autenticata*) per cui “*Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*”

2. *L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.*

3. *L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.*

4. *Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23”.*

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 che adotta le linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3143 e, in particolare l'articolo 14 (*Erogazioni e relative garanzie*) che al comma 4 dispone che “*Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro, secondo gli indirizzi definiti nell'ambito dei singoli bandi/ avvisi e/ o nei relativi disciplinari*”;

VISTO il decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022 recante *Bando per la presentazione delle domande finalizzate all'attribuzione delle risorse del programma PRIN “Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale”* e, in particolare quanto disposto dall'articolo 9 laddove prevede che:

- a. “*il contributo per la realizzazione dei progetti è trasferito in unica soluzione anticipata direttamente agli*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

atenei/enti/Istituzioni sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/Enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo;

- b. nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari il Ministero riederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;*

VISTI i Decreti direttoriali con i quali sono state approvate le graduatorie finali dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al citato Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022;

VISTI i decreti direttoriali di ammissione al finanziamento e, in particolare il Disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato B) ai suddetti decreti che regola i rapporti da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte del Coordinatore Scientifico e dei Responsabili delle Unità di ricerca, regola i rapporti tra il MUR e i menzionati soggetti, nonché i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) che all'articolo 6 "Modalità di erogazione del contributo" stabilisce che:

- a. il contributo per la realizzazione del progetto è erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.*
- b. Nei casi di erogazioni in anticipazione in favore di soggetti attuatori di diritto privato, qualora essi non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa;*

VISTI gli Atti d'obbligo e di Accettazione del decreto di concessione delle agevolazioni sottoscritti dai del Coordinatore Scientifico e dei Responsabili delle Unità di ricerca anche per conto del soggetto beneficiario;

RITENUTO necessario garantire e tutelare gli importi concessi e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale – Direzione Generale della ricerca, di procedere all'adozione di uno "schema di garanzia a prima richiesta" a copertura delle somme erogate a copertura delle somme erogate a titolo di anticipo in favore dei soggetti beneficiari del contributo di cui al Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022;

RITENUTO altresì necessario individuare uno schema univoco di *garanzia a prima richiesta* per tutti i soggetti che possono costituire una garanzia a favore del Ministero ai sensi della richiamata legge 10 giugno 1982, n. 348 e ss.mm.ii;

VISTO lo "schema di garanzia a prima richiesta" Allegato A al presente decreto e ritenuto di dover adottare uno schema di garanzia:

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato lo "schema di garanzia a prima richiesta" di cui all'allegato A al presente decreto da utilizzare, ai sensi della normativa vigente, a copertura delle somme erogate in favore dei soggetti destinatari del contributo previsto dal Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022 recante *Bando per la presentazione delle domande finalizzate all'attribuzione delle risorse del programma PRIN "Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale"*.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Articolo 2

1. La *garanzia a prima richiesta* che deve essere redatta utilizzando esclusivamente lo *schema* di cui all'allegato A, allegato al presente decreto, può essere bancaria o assicurativa. Non è ammissibile una garanzia emessa da una Società Finanziaria.

2. Gli istituti bancari e le compagnie assicuratrici possono utilizzare lo schema di cui all'allegato A al presente decreto opportunamente compilato, sottoscritto e trasmesso al Beneficiario/Contraente, oppure inserirlo come appendice ai propri moduli, che non devono contenere clausole o elementi in contrasto con quanto previsto dalla citata bozza di fideiussione. In particolare, oltre a quanto già indicato, la *garanzia* dovrà essere:

- a *prima richiesta*;
- prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo e intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale;
- sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore a ogni relativa eccezione.

3. La *garanzia a prima richiesta* ha durata ed efficacia biennale e ove non sia stata previamente svincolata si intende tacitamente e automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di dodici mesi; essa è sottoscritta in formato elettronico o digitale dal legale rappresentante del soggetto garantito e del soggetto emittente. La sottoscrizione digitale è accompagnata da autentica notarile, contenuta nello stesso documento informatico, o in un documento informatico ulteriore e collegato con quello che reca le firme digitali o elettroniche delle parti, attestante la qualità del soggetto firmatario nonché l'autenticità della firma del soggetto emittente (identità personale della parte; validità del certificato elettronico utilizzato).

Articolo 3

1. Il presente decreto è reso disponibile ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo DI FELICE